



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 63/18

Lussemburgo, 8 maggio 2018

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-33/17
Čepelnik d.o.o. / Michael Vavti

L'avvocato generale Wahl propone che la Corte dichiari che è contraria al diritto dell'Unione una normativa nazionale in base alla quale il destinatario di servizi è tenuto a versare una cauzione a titolo di garanzia per il pagamento di una sanzione pecuniaria, per violazione di una disposizione di diritto nazionale del lavoro, che potrebbe essere inflitta al fornitore di servizi stabilito in un altro Stato membro

La direttiva sui servizi vieta una misura siffatta, la quale andrebbe, comunque, oltre quanto necessario per consentire alle autorità nazionali di verificare e imporre il rispetto della legislazione nazionale sul lavoro, adottata per proteggere i lavoratori ed evitare la concorrenza sleale e il dumping sociale

La Čepelnik è una società a responsabilità limitata stabilita in Slovenia. Essa ha prestato servizi nel settore edilizio al sig. Vavti per un valore di EUR 12 200. I servizi sono stati prestati presso un'abitazione di proprietà del sig. Vavti, situata in Austria, vicino al confine con la Slovenia, mediante il distacco di lavoratori. Il sig. Vavti ha versato alla Čepelnik un anticipo di EUR 7 000.

Nel 2016, la polizia finanziaria austriaca ha effettuato un'ispezione presso il cantiere e ha addebitato alla Čepelnik due infrazioni amministrative. In primo luogo, per quanto concerne due lavoratori distaccati, la Čepelnik aveva omesso di dare corretta comunicazione di inizio dei lavori ai sensi della legge sull'adeguamento dei contratti di lavoro (in prosieguo: l'«AVRAG»). In secondo luogo, la Čepelnik non aveva reso disponibile, in lingua tedesca, la documentazione attinente ai fogli paga di quattro lavoratori distaccati. Immediatamente a seguito dell'ispezione, la polizia finanziaria ha imposto al sig. Vavti la sospensione dei pagamenti e ha domandato all'autorità amministrativa competente, il Bezirksmannschaft Völkermarkt [autorità amministrativa del distretto di Völkermarkt; Austria, (in prosieguo: la «BHM Völkermarkt»)] l'emissione di un ordine di costituzione di una cauzione. Tale cauzione era destinata a garantire il pagamento delle sanzioni pecuniarie che avrebbero potuto essere inflitte nell'ambito di un procedimento avviato nei confronti della Čepelnik, sulla base dell'esito dell'ispezione. La polizia finanziaria ha richiesto che la garanzia fosse fissata a un importo pari al corrispettivo ancora dovuto, ovvero EUR 5 200. La BHM Völkermarkt ha ordinato la costituzione della cauzione richiesta, con la motivazione che, «poiché la sede [di stabilimento] della (...) fornitrice dei servizi si trova in Slovenia (...) si deve partire dal presupposto che il procedimento sanzionatorio e l'esecuzione della sanzione siano seriamente ostacolati, se non addirittura resi impossibili». Il sig. Vavti ha versato la cauzione.

Nei confronti della Čepelnik è stato avviato un procedimento relativo alle presunte infrazioni amministrative. Con decisioni dell'ottobre 2016, sono state inflitte alla Čepelnik sanzioni pecuniarie pari a EUR 1 000 ed EUR 7 000 per violazioni dell'AVRAG.

A seguito della conclusione dei lavori, la Čepelnik ha richiesto al sig. Vavti il pagamento di EUR 5 000, a titolo di corrispettivo ancora dovuto. Quest'ultimo ha rifiutato il pagamento, sostenendo di aver già versato la somma in questione alla BHM Völkermarkt, conformemente alla decisione amministrativa di tale autorità. La Čepelnik ha quindi avviato nei confronti del sig. Vavti un procedimento diretto al recupero del corrispettivo ancora dovuto.

La direttiva sui servizi¹ dispone, in particolare, che gli Stati membri rispettino il diritto dei prestatori di fornire servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti. Inoltre, gli Stati membri non possono imporre al destinatario requisiti che limitano l'utilizzazione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro. Tale direttiva non pregiudica la legislazione del lavoro (...) che rispetta il diritto [dell'Unione].

È nel contesto sopra descritto che il Bezirksgericht Bleiburg (Tribunale distrettuale di Bleiburg, Austria) chiede alla Corte se il diritto dell'Unione vieti a uno Stato membro di ordinare a un soggetto che, in tale Stato, ha chiesto una prestazione di servizi ad un prestatore stabilito in un altro Stato membro, di sospendere i pagamenti e di versare una cauzione pari all'importo ancora dovuto, qualora la sospensione e la cauzione servano esclusivamente a garantire il pagamento di un'eventuale sanzione pecuniaria che potrebbe essere successivamente inflitta al suddetto prestatore in un procedimento separato.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Nils Wahl considera, in primo luogo, che la direttiva sui servizi è applicabile al caso in esame. Poiché, da un lato, l'obiettivo del provvedimento in questione è piuttosto quello di garantire, a beneficio dell'erario, l'esecuzione delle sanzioni che le autorità pubbliche potrebbero infliggere, in futuro, a un prestatore di servizi e, dall'altro, il provvedimento non è imposto all'autore dell'infrazione, bensì alla sua controparte contrattuale, non si può ritenere che tale provvedimento rientri nella deroga relativa al "diritto del lavoro" prevista dalla direttiva sui servizi. L'avvocato generale osserva, in secondo luogo, che un provvedimento siffatto, a prescindere dal fatto che sia o meno discriminatorio, è per sua stessa natura in grado, da un lato, di dissuadere clienti austriaci dall'acquistare servizi di prestatori con sede all'estero e, dall'altro, di dissuadere i prestatori stabiliti in altri Stati membri dall'offrire, su base temporanea, i propri servizi in Austria. Di conseguenza, tale provvedimento costituisce, in linea di principio, una restrizione vietata dalla direttiva sui servizi. In terzo luogo, l'avvocato generale esamina se un provvedimento siffatto possa essere giustificato e dichiara che i provvedimenti nazionali che limitano i diritti dei *prestatori di servizi* possono essere giustificati solo a determinate condizioni previste dalla direttiva stessa. Tuttavia, provvedimenti nazionali che limitano i diritti dei *destinatari di servizi*, in linea di principio, non possono essere giustificati.

Per tutti tali motivi, l'avvocato generale conclude che un provvedimento siffatto è incompatibile con la direttiva sui servizi.

Tale conclusione non sarebbe diversa anche se la Corte dovesse esaminare la compatibilità di un siffatto provvedimento con l'articolo 56 TFUE sulla libera prestazione dei servizi.

Infatti, una restrizione della libera prestazione di servizi può essere ammessa soltanto se persegue un obiettivo legittimo compatibile con i Trattati ed è giustificata da motivi imperativi di interesse pubblico; se questo è il caso, essa deve essere idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non deve spingersi al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.

Secondo l'avvocato generale, lo scopo di consentire alle autorità nazionali di verificare ed imporre il rispetto della legislazione nazionale sul lavoro, adottata per proteggere i lavoratori e evitare concorrenza sleale e dumping sociale (che è la giustificazione invocata dal governo austriaco), costituisce un *motivo imperativo* di interesse generale che può giustificare una restrizione della libera prestazione di servizi. Tuttavia, si può dubitare del fatto che il provvedimento in questione persegua *genuinamente e in modo coerente* tale obiettivo. Ad avviso dell'avvocato generale, il provvedimento in questione è comunque sproporzionato, in quanto *va al di là* di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo dichiarato.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella

¹ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (in prosieguo: la «direttiva sui servizi») (GU 2006, L 376, pag. 36).

causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575